

	Allegato "B" al Rep. n. 8636/6047	
	Statuto Sociale	
	dell'Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.)	
	"La Casa di Toti" - Ente del Terzo Settore"	
	Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata	
	E' costituita, ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, una	
	Associazione di Promozione Sociale (A.P.S.) denominata	
	"La Casa di Toti" - Ente del Terzo Settore", la quale	
	potrà altresì far uso della denominazione in forma	
	abbreviata "La Casa di Toti A.P.S. - E.T.S.".	
	L'Associazione ha sede legale in Modica (RG), via	
	Variante San Filippo n. 2.	
	L'Associazione ha durata a tempo indeterminato e potrà	
	essere sciolta, con delibera dei soci, secondo le	
	modalità contenute nel presente Statuto.	
	Art. 2) Finalità e Attività dell'Associazione	
	L'Associazione opera, ai sensi e per gli effetti degli	
	articoli 36 e ss. del c.c., in conformità al D.Lgs. n.	
	117/2017, nell'ambito del territorio nazionale, ha	
	struttura democratica e apartitica, non ha scopo di	
	lucro ed esercita esclusivamente attività di interesse	
	generale per il perseguimento di finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale mediante lo	
	svolgimento di attività nei settori dell'assistenza	
	sociale e socio-sanitaria e della tutela dei diritti	

	civili in favore di persone con malattie e disabilità	
	psico-fisiche, il tutto nel rispetto e secondo lo	
	spirito e l'ordinamento della legislazione	
	internazionale, nazionale e regionale in materia di	
	sanità, di servizi sociali e volontariato, in coerenza	
	con le proprie finalità statutarie.	
	A norma dell'art. 5 del D.Lgs n. 117/2017, si	
	considerano di interesse generale, se svolte in	
	conformità alle norme particolari che ne	
	disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo	
	1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, e interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.	
	104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e	
	successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio	
	2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129	
	del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale,	
	ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa.	

	In particolare, l'Associazione ha per scopo :	
	- il rispetto, la tutela e la promozione dei diritti	
	delle persone con malattie e disabilità psico-fisiche,	
	in particolare per quanto riguarda il diritto alla	
	salute, all'istruzione, al lavoro, alla sicurezza e	
	all'assistenza sociale, alla mobilità ed all'autonomia,	
	da attuarsi anche mediante la realizzazione e/o la	
	gestione diretta ed autonoma di strutture comunitarie	
	(comunità alloggio, ostelli, case famiglia, etc.) con	
	servizi adeguati a rispondere alle più ampie esigenze	
	assistenziali, residenziali e di cura dei malati e dei	
	disabili;	
	- la promozione e attuazione di iniziative per la	
	prevenzione delle malattie che causano disabilità, il	
	recupero e l'assistenza psico-fisica dei disabili e dei	
	malati, la loro riabilitazione e assistenza funzionale e	
	sociale;	
	- la creazione di una rete di consulenti formata da	
	medici, operatori sanitari, scolastici e sociali	
	sensibili ed interessati ai problemi della disabilità	
	psico-fisica, al fine di conseguire una migliore	
	assistenza generale;	
	- la formazione e l'aggiornamento di operatori sanitari,	
	scolastici e sociali, anche mediante l'organizzazione di	
	convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni	

	ordine e grado e per gli operatori socio-sanitari che	
	debbono assistere disabili psico-fisici;	
	- la creazione di un sistema sociale e culturale che	
	preveda il superamento di ogni forma di discriminazione	
	ed emarginazione delle persone con disabilità psico-	
	fisica;	
	- la collaborazione con istituzioni e centri	
	specializzati, sia pubblici che privati, per la	
	riabilitazione motoria di disabili;	
	- lo sviluppo dell'inserimento e della collaborazione	
	fra il mondo delle disabilità e il mondo del lavoro sia	
	produttivo che professionale;	
	- la promozione e la realizzazione di rapporti costanti	
	con gli organismi politici e della Pubblica	
	Amministrazione, centrali e locali, al fine di mettere	
	in atto tutti quegli interventi legali ed amministrativi	
	ritenuti necessari in materia di ricerca scientifica,	
	prevenzione, cura e riabilitazione, inserimento e	
	inclusione nella vita socio-economica e culturale delle	
	persone malate e con disabilità psico-fisiche;	
	- la sensibilizzazione di Stato, Regioni e Comuni, di	
	enti pubblici e privati nonché dell'opinione pubblica in	
	genere verso i problemi dei malati e dei disabili psico-	
	fisici, utilizzando in modo razionale e coordinato i	
	mezzi di comunicazione;	

	- la promozione, la programmazione e l'organizzazione di	
	un sistema integrato di interventi e servizi sociali	
	per garantire la qualità della vita, pari opportunità,	
	non discriminazione e diritti di cittadinanza,	
	prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di	
	disabilità, di bisogno e di disagio individuale e	
	familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito,	
	difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in	
	coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.	
	Per il raggiungimento di tale scopo, l'Associazione si	
	propone di:	
	* svolgere ed organizzare attività anche di	
	volontariato;	
	* promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite	
	nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale,	
	nell'educazione scolastica e professionale e negli	
	interventi mirati all'integrazione;	
	* promuovere la diffusione dell'informazione a livello	
	di opinione pubblica, mediante corsi, studi, convegni e	
	pubblicazioni;	
	* stabilire rapporti di collaborazione, collegamento,	
	convenzioni ed accreditamento con gli enti pubblici	
	(Ministeri, Regioni, scuole, enti locali, A.S.L.,	
	ospedali, istituti di ricerca e cura, etc.) e privati	
	nonchè associazioni, O.N.L.U.S. e/o strutture di servizi	

	in genere, sia italiane che straniere, aventi analoghe	
	finalità, al fine di promuovere attività educative,	
	socio-sanitarie, riabilitative e di avviamento al	
	lavoro, nonchè allo scopo di ricercare i necessari	
	sostegni per lo svolgimento ed il raggiungimento delle	
	finalità sociali;	
	* promuovere comunità progettate come luoghi di vita	
	protetti in cui sia possibile sviluppare, anche con il	
	coinvolgimento delle famiglie, inserimenti lavorativi	
	assistiti e interventi riabilitativi e psicoeducativi	
	permanenti;	
	* promuovere raccolte di fondi per sostenere e	
	finanziare progetti e interventi in vista delle finalità	
	di cui sopra.	
	L'Associazione potrà, inoltre, svolgere ogni altra	
	attività opportuna o necessaria per il raggiungimento	
	delle finalità sopra indicate, purchè si tratti di	
	attività direttamente connesse a quelle istituzionali,	
	ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse,	
	nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017 e, comunque, a	
	condizione che lo Statuto le consenta e siano secondarie	
	e strumentali rispetto alle attività di interesse	
	generale.	
	Art. 3) Associati	
	Il termine associati indica le persone che, condividendo	

	i principi emergenti dal presente statuto, collaborano	
	attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo	
	istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono	
	l'esplicazione.	
	Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro	
	che successivamente alla costituzione vengono ammessi a	
	farne parte con deliberazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei	
	confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il	
	principio generale della democraticità della struttura e	
	dell'assenza di discriminazione fra le persone.	
	Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento,	
	sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli	
	obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e	
	dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo	
	di contribuire alle necessità economiche	
	dell'Associazione mediante il pagamento della quota	
	associativa fissata periodicamente dall'Organo	
	Amministrativo.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei	
	libri dell'Associazione (libro degli associati, libro	
	dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del	
	Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio	
	Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale	

	presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne	
	copie ed estratti a spese dell'Associazione.	
	Art. 4) Volontari	
	L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle	
	proprie attività dell'opera di volontari.	
	Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono	
	attività in favore dell'Associazione o dei progetti	
	dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio	
	tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito	
	senza fini di lucro neanche indiretto.	
	I volontari devono essere iscritti in apposito Registro	
	dei Volontari.	
	Art. 5) Criteri di ammissione degli Associati	
	Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa	
	domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che	
	contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita	
	adesione al presente Statuto.	
	Sull'istanza si pronuncia l'Organo Amministrativo con	
	delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta)	
	giorni. In esito all'ammissione il richiedente è	
	iscritto nel libro degli associati.	
	Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto	
	della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni,	
	che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea	
	nella prima adunanza successiva.	

	Art. 6) Recesso ed esclusione	
	La qualifica di associato è a tempo indeterminato ma	
	l'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione	
	dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra	
	modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.	
	Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente	
	dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno	
	in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio	
	Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione	
	di quanto versato all'Associazione.	
	L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri	
	doveri derivanti dal presente Statuto o che sia	
	gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni	
	proprie di ciascun associato può essere escluso con	
	deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo;	
	contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso	
	all'assemblea.	
	Nel caso in cui siano venute a cessare le cause	
	dell'esclusione l'associato può essere riammesso.	
	Art. 7) Organi Sociali	
	Sono Organi dell'Associazione:	
	- l' Assemblea degli associati;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- il Presidente;	

	- il Segretario/Tesoriere;	
	- l'Organo di Controllo.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite ed	
	hanno durata di tre anni.	
	Ai soci che ricoprono cariche sociali spetta solo il	
	rimborso delle spese sostenute, nei modi e nelle forme	
	stabilite dal regolamento interno e dalla disciplina	
	fiscale.	
	Tuttavia, all'Organo di Controllo può essere	
	riconosciuto, altresì, un equo compenso annuale	
	funzionale al mantenimento della sua indipendenza ed a	
	garantire un appropriato impegno professionale da parte	
	dei suoi componenti: detto compenso sarà determinato	
	discrezionalmente dall'assemblea all'atto della nomina	
	o, annualmente, in sede di approvazione del bilancio.	
	Art. 8) L'Assemblea degli Associati	
	L'Assemblea è composta da tutti i Soci dell'Associazione	
	che sono in regola con il pagamento della quota	
	associativa annuale.	
	E' di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione	
	o, in caso di sua assenza da un membro del Consiglio	
	Direttivo delegato dal Presidente, o dal Consigliere più	
	anziano, ed è convocata dal Consiglio Direttivo.	
	L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno due	
	volte all'anno per l'approvazione dei bilanci,	

	preventivo e consuntivo, e comunque tutte le volte che	
	se ne ravvisi la necessità, o su richiesta del	
	Presidente stesso o di almeno un quinto degli associati.	
	E' convocata invece in seduta straordinaria per le	
	modifiche dell'Atto Costitutivo e del presente Statuto,	
	nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa. In	
	tali occasioni le delibere, sono validamente adottate se	
	riportano la duplice maggioranza dei tre quarti degli	
	associati, aventi diritto al voto e il voto favorevole	
	dei quattro quinti dei presenti. L'Assemblea ordinaria è	
	valida, in prima convocazione con la presenza di almeno	
	tre quarti dei Soci, aventi diritto al voto e delibera	
	validamente a maggioranza; in seconda convocazione	
	l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il	
	numero dei presenti e delibera validamente a	
	maggioranza.	
	Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere	
	almeno un'ora. L'ordine del giorno e la convocazione	
	delle assemblee devono pervenire, per lettera	
	raccomandata, posta elettronica o PEC, indirizzata ai	
	soci almeno otto giorni prima della data prevista,	
	ovvero con avviso affisso presso la sede	
	dell'Associazione almeno quindici giorni prima della	
	data prevista.	
	I soci possono essere rappresentati da altri soci con	

	delega. Ogni socio non può essere portatore di più di	
	una delega. Ciascun associato ha diritto a un voto; gli	
	associati maggiori d'età hanno diritto di voto per	
	l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei	
	regolamenti e per la nomina degli organi direttivi	
	dell'Associazione.	
	Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:	
	- eleggere il Consiglio Direttivo;	
	- approvare i bilanci annuali, preventivo e consuntivo,	
	entro rispettivamente il 31 dicembre e il 30 aprile di	
	ogni anno;	
	- deliberare le attività e le iniziative proposte dal	
	Consiglio Direttivo;	
	- approvare ogni altro argomento che il Consiglio	
	Direttivo intendesse sottoporre all'Assemblea;	
	- ratificare i provvedimenti, di competenza della	
	stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di	
	urgenza.	
	Compiti dell'Assemblea straordinaria, convocata dal	
	Consiglio Direttivo, sono la modifica o la variazione	
	del presente Statuto e dei regolamenti e lo scioglimento	
	dell'Associazione con relativa devoluzione del	
	patrimonio residuo.	
	Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono	
	riassunte in un verbale redatto dal Segretario e	

	sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura	
	del Presidente, nella sede dell'Associazione. Ogni Socio	
	ha diritto di consultare il verbale.	
	Art.9) Il Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 5	
	(cinque) soci eletti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.	
	Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono	
	essere rieletti.	
	Nella sua prima riunione elegge nel proprio seno il	
	Presidente, un Vice Presidente e il Segretario /	
	Tesoriere.	
	Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente,	
	almeno una volta ogni tre mesi. L'avviso di	
	convocazione, con l'ordine del giorno degli argomenti da	
	trattare, dovrà essere inviato ai Consiglieri almeno	
	otto giorni prima della riunione o affisso all'albo	
	sociale mediante lettera raccomandata, posta elettronica	
	o PEC.	
	Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza	
	dei suoi componenti.	
	Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto	
	apposito verbale (Registro delle riunioni del Consiglio	
	Direttivo).	
	Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le	
	dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto che	

	rimarrà in carica fino alla scadenza dell'intero	
	Consiglio.	
	Il Consiglio Direttivo:	
	- esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione per il raggiungimento delle finalità	
	dell'Associazione;	
	- può emanare Regolamenti e norme interne nell'ambito	
	del Presente Statuto;	
	- sottopone all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio	
	preventivo possibilmente entro la fine del mese di	
	dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese	
	di aprile successivo dell'anno interessato;	
	- valuta l'accettazione di nuovi soci;	
	- valuta l'esclusione dall'Associazione dei soci di cui	
	all'art. 6 del presente Statuto;	
	- delibera la convocazione ordinaria e straordinaria	
	dell'Assemblea dei Soci;	
	- dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei	
	Soci;	
	- fissa l'ammontare della quota associativa annuale o	
	altri contributi a carico degli Associati, che, insieme	
	ai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche	
	e giuridiche, ad eventuali erogazioni, donazioni e	
	lasciti, ad eventuali entrate per servizi prestati	
	dall'Associazione, concorrono a formare il bilancio	

	dell'Associazione stessa.	
	Art. 10) Il Presidente	
	Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio	
	Direttivo, tra i suoi componenti, a maggioranza di voti	
	e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere	
	rieletto.	
	Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale	
	dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.	
	IL presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti	
	gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede	
	l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.	
	E' autorizzato a eseguire incassi e accettare donazioni	
	e lasciti di ogni natura ed a qualsiasi titolo da	
	Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando	
	liberatorie quietanze.	
	In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i	
	provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli	
	a ratifica nella prima riunione successiva.	
	Dirige tutta l'attività dell'Associazione e vigila su	
	tutte le attività promosse dell'Associazione stessa.	
	Firma la corrispondenza e tutti gli atti d'ufficio.	
	In caso di assenza o di impedimento è sostituito da un	
	membro del Consiglio Direttivo in qualità di Vice	
	Presidente, con tutti i poteri e le attribuzioni.	
	Art. 11) Il Segretario / Tesoriere	

	Il Segretario/Tesoriere viene nominato dal Consiglio	
	Direttivo.	
	Redige i verbali dell'Assemblea e delle sedute del	
	Consiglio Direttivo.	
	Redige il protocollo della corrispondenza e tiene	
	aggiornato l'elenco dei Soci e dei Volontari.	
	Cura l'inventario di tutti i beni dell'Associazione.	
	E' responsabile della regolare tenuta degli atti e dei	
	registri.	
	E' depositario e responsabile della cassa e provvede ai	
	pagamenti e alle riscossioni, previa autorizzazione	
	scritta dal Presidente.	
	Art. 12) Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia	
	ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di	
	Controllo monocratico o collegiale secondo le	
	determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge	
	e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile	
	dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può	
	inoltre esercitare la revisione legale dei conti.	
	I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a	

	partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del	
	Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	B) Composizione	
	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre	
	membri scelti fra persone non associate, almeno una	
	delle quali deve essere iscritta nel registro dei	
	revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre	
	esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere	
	con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è	
	possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata	
	ultra o infra triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le	
	disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è	
	incompatibile con quella di componente il Consiglio	
	Direttivo.	
	L'assemblea, all'atto della nomina o, annualmente, in	
	sede di approvazione del bilancio, può deliberare	
	discrezionalmente un equo compenso per i componenti	
	l'Organo di controllo.	
	Art. 13) Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto	

	opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei	
	conti o una società di revisione iscritti nell'apposito	
	registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata	
	all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi	
	componenti devono essere scelti fra revisori legali	
	iscritti nell'apposito registro.	
	Art. 14) Libri Sociali	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	* il libro degli associati, tenuto a cura del	
	Consiglio Direttivo;	
	registro dei volontari, che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i	
	verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del	
	Consiglio Direttivo;	
	* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del	
	Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	*il libro delle adunanze e delle deliberazioni	
	dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso	
	organo;	
	*il libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni degli eventuali altri organi	
	associativi, tenuti a cura dell'organo cui si	

	riferiscono.	
	Art.15) Il Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni,	
	mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, provenienti	
	da contributi degli associati e dalle quote associative,	
	dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi	
	di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di	
	attività di fund raising, da donazioni, eredità e	
	lasciti generali e da eccedenze di bilancio.	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività	
	istituzionale così come definita dal presente Statuto	
	all'art. 2.	
	In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è	
	vietata la distribuzione anche indiretta di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate	
	a favore di associati, lavoratori, collaboratori,	
	amministratori ed altri componenti gli organi sociali,	
	anche in occasione di recesso o cessazione individuale	
	del rapporto associativo.	
	Art. 16) Il bilancio	
	L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31	
	(trentuno) dicembre di ogni anno.	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il	
	Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli	
	associati per l'approvazione un bilancio di esercizio	

	redatto nei modi di Legge e formato dallo stato	
	patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con	
	l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto	
	bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le	
	singole poste, riferisce circa l'andamento economico e	
	gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle	
	finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse da quelle	
	istituzionali; in detta relazione si dà conto di	
	eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti	
	dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.	
	Il bilancio così formato, una volta approvato	
	dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio	
	Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio	
	Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale	
	redatto con le modalità previste dalla Legge.	
	Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve	
	essere pubblicato annualmente anche nel sito internet	
	dell'Associazione o nel sito internet della rete	
	associativa di appartenenza, con l'indicazione degli	
	emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai	
	componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di	

	Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.	
	L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in	
	modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e	
	riserve comunque denominate, ai propri associati,	
	lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi associativi, anche nel caso	
	di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento	
	individuale del rapporto associativo.	
	Art. 17) Finalità dello Statuto	
	Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti	
	dell'associazione.	
	Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento	
	dell'attività dell'associazione stessa.	
	Art. 18) Scioglimento dell'associazione	
	In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione,	
	per qualunque causa, il patrimonio dell'ente sarà	
	devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con	
	delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del	
	competente Ufficio del Registro del Terzo Settore, salvo	
	diversa destinazione imposta dalla legge.	
	Art. 19) Norme integrative	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e,	
	in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il	
	d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in	

[illegible]

Io sottoscritto Dott. Riccardo Dagnino, Notaio in Trecastagni, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Catania e Caltagirone, certifico, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 7.3.2005 n.82, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale, firmato a norma di legge, redatto su supporto cartaceo.